



## **COMUNE DI SOZZAGO**

### **DETERMINAZIONE**

#### **N.175 DEL 13.11.2023**

**OGGETTO:** Servizio di visite mediche. Impegno e liquidazione della spesa.

L'anno duemilaventitré, addì tredici del mese di novembre, nella residenza municipale

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con decreto n.15/2020 del 16.11.2020 il Sindaco ha nominato la Dott.ssa Conti Elisabetta quale medico competente per lo svolgimento del servizio di attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.

Considerato che a seguito della visita biennale si è resa necessaria l'effettuazione di visite oculistiche dei dipendenti comunali presso un centro medico specialistico.

Ritenuto di assumere, per la procedura in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico di Progetto come definito dall'art.15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Richiamato l'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che prevede che si possa procedere all'affidamento diretto dei servizi, forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Preso atto che il Comune di Sozzago non ha istituito elenchi o albi per l'individuazione di operatori economici.

Verificato, stante l'importo ed il luogo di esecuzione dei lavori, l'assenza di un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 e rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1.

Visto il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018 e s.m.i. limitatamente a quanto compatibile con il D.Lgs. 36/2023.

Richiamato l'art.49 del D.Lgs. 36/2023 in merito all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e ritenuto di poter avvalersi dello stesso centro medico cui furono affidate le visite nel

periodo emergenziale per COVID19, ovvero C.D.C. Centro Polispecialistico Privato s.r.l. con socio unico, C.F./P.IVA 03954980011, con sede a Torino in via Fabro n.10/12.

Visto l'articolo 1 comma 450 della legge 296 in data 27.12.2006, così come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 che, per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro, non prevede l'obbligo del ricorso al MEPA.

Ritenuto di poter derogare all'obbligo di acquisizione di comunicazioni telematiche in quanto non nella disponibilità della stazione appaltante un'idonea piattaforma informatica, essendo antieconomico acquisirne gli strumenti tecnologici necessari e in coerenza con le motivazioni addotte nel comunicato ANAC del 30.10.2018 in riferimento alla vigenza dell'art.1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n.296.

Vista la Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Deliberazione della G.C. n.9 in data 21.03.2023.

Visto il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 20.02.2023, così come risulta alla data odierna.

Richiamato l'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e dato atto dell'insussistenza, nei confronti del sottoscritto RUP, di un qualsivoglia interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del presente procedimento.

Dato atto, altresì, che non sono pervenute al RUP comunicazioni da parte del personale intervenuto nel presente procedimento in merito alla sussistenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, come definito dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023.

Considerato che le strutture mediche specialistiche che risultano convenzionate con la regione sono soggette a controlli preventivi in merito alla capacità di contrarre verso pubbliche amministrazioni.

Considerato che il costo di una visita è pari ad € 36,15.

Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva.

Dato atto che il codice CIG assegnato al presente affidamento è Z6F3D41675.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

Visto il D.Lgs. 50/2016 per quanto previsto dall'art.225 del D.Lgs. 36/2023

## **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che l'affidamento del servizio di visite mediche è avvenuto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 a favore del C.D.C. Centro Polispecialistico Privato s.r.l. con socio unico, C.F./P.IVA 03954980011, con sede a Torino in via Fabro n.10/12.

2. Di impegnare la spesa per il servizio di visite mediche pari ad € 108,45 alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 del bilancio 2023-2025, competenza e cassa 2023.
3. Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di fattura e verifica di regolarità contributiva.
5. Di prendere atto che con il presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Dr. Fontana Paolo)

---

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.

Sozzago, lì 13.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Fontana dr. Paolo)